

**P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 - MISURA 1.12 : AIUTI ALLE MICRO, PICCOLE E
MEDIE IMPRESE PER INTERVENTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE
RINNOVABILE, E DI RISPARMIO ENERGETICO**

<i>SOGGETTI DESTINATARI</i>	I soggetti destinatari delle agevolazioni di cui al costituito regime sono le microimprese e le PMI (Piccole e Medie Imprese), in forma singola o associata;
<i>OGGETTO E FINALITA'</i>	Gli interventi ammessi a concorrere all'ottenimento del beneficio, sono finalizzati a: a) realizzare e/o ampliare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili così come definite dalla Direttiva 2001/77/CE del 27/09/2001 recepita con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387; b) razionalizzare i consumi, ottimizzare l'uso dell'energia ed incentivare il risparmio energetico, incrementare l'efficienza energetica negli usi finali nonché promuovere il rendimento energetico nell'edilizia secondo le previsioni della Direttiva 2002/91/CE; c) incentivare la produzione distribuita di energia elettrica di piccola taglia anche mediante cogenerazione ad alto rendimento secondo la definizione e quanto previsto dalla Direttiva 2004/8/CE;
<i>ESCLUSIONI</i>	Il regime di aiuto regionale di cui al presente disciplinare, non si applica: a) alle attività connesse alla produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE; (AGRICOLTURA) b) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse alle attività di esportazione; c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. d) ai settori della costruzione navale, dell'industria carboniera e siderurgica, dell'industria automobilistica e delle fibre sintetiche; e) alle PMI, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà". f) ai cosiddetti "aiuti di importo elevato" così definiti quando: - il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di euro e l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 17,5% ESN; - l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro; g) alle spese di funzionamento.
<i>INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI</i>	Sono ammesse le seguenti iniziative realizzate nel territorio della Regione Campania: a) realizzazione e/o ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili così come definite dal D. Lgs. 387/2003 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.; b) realizzazione di impianti di cogenerazione di potenza non superiore a 50 MW utilizzando le tecnologie definite all'allegato I della Direttiva 2004/8/CE, nel rispetto delle condizioni

	<p>tecniche stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con deliberazione n° 42/2002 e s.m.i.;</p> <p>c) interventi riportati nell’allegato sotto la lettera”A” al presente disciplinare; (MOLTO IMPORTANTE)</p> <p>d) interventi per garantire i requisiti minimi di rendimento energetico negli edifici di pertinenza nonché per l’ottenimento della relativa certificazione energetica;</p> <p>Le spese ammissibili agli aiuti sono quelle riferite a:</p> <p>a) spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e generali;</p> <p>b) suolo aziendale;</p> <p>c) immobili;</p> <p>d) opere murarie e assimilate (impianti generali, lavori, ecc.);</p> <p>e) macchinari, impianti (incluse strumentazioni e tecnologie per la dotazione di sistemi di sicurezza) e attrezzature varie (purché funzionali all’intervento);</p> <p>f) immobilizzazioni immateriali (limitatamente all’acquisizione di tecnologia e/o programmi informatici funzionali all’intervento).</p> <p>Limiti di spesa:</p> <p>a) le spese relative all’acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b) del comma precedente, sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile;</p> <p>b) ulteriori limiti di spesa sono individuati dagli specifici provvedimenti attuativi dell’aiuto.</p>
<p>CONDIZIONI DI SPESA</p>	<p>a) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all’acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione dell’istanza, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni,</p> <p>b) le spese relative all’acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c) e f) del comma 2 del presente articolo, di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A</p>

	<p>tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>c) le spese di investimento relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica prodotta, sono ammissibili limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione, a condizione che l'impianto di distribuzione sia di proprietà dell'impresa produttrice e sia realizzato su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, ovvero nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile.</p>
<i>SPESE NON AMMISSIBILI</i>	<p>a) le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria</p> <p>b) le iniziative consistenti nel solo acquisto del suolo aziendale e/o di un immobile esistente;</p> <p>c) le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto, fatti salvi quelli di cui al punto 11 dell'allegato "A";</p> <p>d) le spese per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usate;</p> <p>e) le spese relative a commesse interne di lavorazione;</p>
<i>INTENSITA' DI AIUTO</i>	<p>L'intensità dell'aiuto regionale, per gli investimenti materiali e immateriali delle PMI, non può superare il tasso del 35% ESN (Equivalente Sovvenzione Netto) maggiorato del 15% ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) delle spese ammissibili.</p> <p>L'intensità massima dell'aiuto per servizi forniti da consulenti esterni è pari al 50% del costo dei servizi ammissibili, espresso in ESL.</p> <p>La misura dell'agevolazione è espressa in ESN o in ESL dell'investimento iniziale, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, alla data di presentazione del modulo di domanda e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili.</p> <p>L'attualizzazione viene effettuata dal Soggetto Istruttore sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dal richiedente nel modulo di domanda e sulla base di eventuali aggiornamenti del Soggetto medesimo a conclusione dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese.</p> <p>6. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è determinato sulla base del tasso di riferimento applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industriale.</p> <p>Il destinatario delle agevolazioni deve partecipare al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto e del ricorso al credito, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento ammissibile stesso.</p>
<i>CONDIZIONI E MODALITA' DI ACCESSO AGLI AIUTI</i>	<p>L'investimento deve essere mantenuto funzionante ed efficiente nella Regione Campania per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli investimenti.</p> <p>Si precisa che i programmi di investimento agevolabili sono quelli avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e la data di avvio del programma è quella del primo titolo di spesa ammissibile relativo alla fase di esecuzione del progetto, ancorché quietanzato o pagato successivamente.</p> <p>Gli interventi che comportano un investimento superiore a 10 milioni di</p>

	<p>euro devono acquisire il parere preventivo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici istituito con delibera di Giunta Regionale n. 270 del 19.01.2001.</p> <p>Nella valutazione di progetti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, costituisce priorità la previsione di produrre idrogeno nei casi in cui l'energia elettrica prodotta non può essere immessa in rete.</p>
REGOLE DI CUMULO	<p>Gli aiuti di cui al presente disciplinare non sono cumulabili, sulla base degli stessi costi ammissibili, con altri aiuti ai sensi dell'art. 87 comma 1 del Trattato CE, quando tale cumulo darebbe luogo al superamento dei massimali di aiuto previsti per la Campania nella vigente "Carta degli aiuti a finalità regionale", ovvero 35% ESN maggiorato del 15% ESL.</p>
PROCEDURA DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI	<p>La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a "graduatoria" o a "sportello", con avviso da pubblicare sulla Bollettino Ufficiale della Regione Campania almeno novanta giorni prima della data prevista per l'apertura dei termini di invio delle domande.</p> <p>Nel procedimento a "graduatoria" sono regolati nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.</p> <p>Nel procedimento a "sportello" è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.</p>
EROGAZIONI	<p>Le modalità di erogazione, effettuate al massimo in tre quote comprensive del saldo, sono individuate dagli specifici provvedimenti attuativi del presente aiuto.</p>
VARIANTI E PROROGHE	<p>I progetti di investimento ammessi a contributo possono essere oggetto di varianti in corso d'opera relativamente alle spese ammissibili ed ai beni da realizzare. L'autorizzazione a tali varianti è preventivamente richiesta e, se giudicata ammissibile, debitamente rilasciata dall'Amministrazione Regionale.</p> <p>I provvedimenti di attuazione del presente disciplinare regoleranno le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di varianti e di eventuali proroghe, nonché della loro concessione.</p>

ALLEGATO “A”

Interventi di cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 5

N	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	SPECIFICA DELL’INTERVENTO
1	<i>Rifasamento elettrico</i>	rifasamento dell’utenza
2	<i>Motori elettrici e loro applicazioni</i>	installazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenza, - Installazione motori e meccanismi di trasmissione della forza motrice a più alto rendimento
3	<i>Sistemi di illuminazione</i>	Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità (sistemi di rilevazione presenze, di illuminazione naturale, crepuscolari, ecc.), - Installazione di sistemi e componenti più efficienti (corpi o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori, ecc.)
4	<i>Electricity leaking</i>	Sistemi di posizionamento in <i>stand-by</i> di apparecchiature di uso saltuario, - Sistemi di spegnimento automatico di apparecchiature in <i>stand-by</i>
5	<i>Sistemi di gestione controllo energetico</i>	Realizzazione di sistemi automatici intelligenti di gestione e controllo dei carichi energetici con i quali sia comprovato il conseguimento del risparmio energetico complessivo, anche in cooperazione con i sistemi di controllo e gestione funzionale delle strutture nelle quali gli impianti stessi operano.
6	<i>Climatizzazione ambienti</i>	Interventi per l’isolamento termico degli edifici, - Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.), - Applicazioni delle tecniche dell’architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo, - Impianti solari termici utilizzanti macchine frigorifere ad assorbimento anche reversibili a pompa di calore, - Sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie ad alta efficienza (tre o quattro stelle), - Impiego di pompe di calore elettriche o con motore a gas, con modalità idonee al conseguimento di un risparmio di energia primaria, - Impiego di sistemi per il recupero termico negli impianti di climatizzazione.
7	<i>Energia termica di processo</i>	Utilizzo di calore di recupero, - Sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie ad alta efficienza (tre o quattro stelle), - Impiego di pompe di calore elettriche o con motore a gas, con modalità idonee al conseguimento di un risparmio di energia primaria,
8	<i>Installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili</i>	Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda; - Uso del calore geotermico a bassa entalpia.

9	<i>Apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza</i>	Installazione di computer, stampanti, fax, ecc. ad elevata efficienza
10	<i>Interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica, nei casi in cui sia verificata una riduzione dei consumi di energia primaria</i>	Essiccazione con dispositivi a microonde e radiofrequenza, - Fusioni e cotture con forni a conduzione e irraggiamento, - Dispositivi per la riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso compressione meccanica.
11	<i>Veicoli elettrici o a gas naturale</i>	- Impiego di flotte aziendali con veicoli stradali a trazione elettrica, di tipo ibrido o a gas (GPL, Metano)